

RIFORMA FISCALE/ Lo prevede il decreto legislativo 1/2024 sugli adempimenti tributari

Dipendenti, precompilata addio

Modello semplificato confermando (o meno) i dati del fisco

DI ANDREA BONGI

Per pensionati e dipendenti la precompilata si trasforma in semplificata. Per queste due categorie di redditi non verrà più proposto il modello 730 già compilato da parte dell'Agenzia delle entrate (da qui il termine precompilata) ma saranno loro stessi che, confermando o meno, i dati proposti in una apposita area riservata del sito delle Entrate, si auto-compilano il modello dichiarativo.

Al posto della precompilata verrà dunque introdotto, come si legge nella relazione illustrativa all'art. 1 del dlgs n. 1/2024 sugli adempimenti tributari, un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi già compilati del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita

area riservata del sito dell'Agenzia e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato.

I dati che i contribuenti confermeranno o modificheranno verranno riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione, senza la necessità di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Questa attività di auto-compilazione del modello redditi dovrà essere gestita, almeno in questa prima fase, direttamente dagli stessi contribuenti. Sulla base del richiamato art. 1 del dlgs 1/2024 infatti, soltanto negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria verranno rese disponibili anche per il tramite degli intermediari abilitati che potranno confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista tecnico e operativo la sostituzione del precompilato dovrà essere messa a

terra da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Relativamente ai dati messi a disposizione dell'Agenzia che verranno confermati dai contribuenti, il secondo comma dell'art. 1, prevede espressamente che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgono anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità "semplificata".

Quella in oggetto è una disposizione di notevole importanza per tutta una serie di motivi. In primo luogo, è la presa d'atto da parte del legislatore che il sistema della precompilazione dei modelli non ha avuto il successo sperato. In presenza di dati da correggere o errati il fatto che gli stessi erano già inseriti nei campi del modello di dichiarazione ha creato, fin da subito, evidenti problemi ai contribuenti che solo in minima parte, nonostante la precompilata si av-

vii ormai al compimento di un decennio, hanno utilizzato lo strumento.

In secondo luogo, e questo forse è l'aspetto più rivoluzionario del nuovo istituto della dichiarazione semplificata, non si può non vedere come attraverso questo strumento il legislatore candidi l'Agenzia (o meglio, i suoi sistemi informatizzati e i software allo scopo dedicati) al ruolo di compilatore delle dichiarazioni dei redditi.

Se questo strumento funzionerà, per molti contribuenti la stagione della dichiarazione dei redditi si tradurrà nell'accesso alla partizione dedicata del sito internet del fisco e nella conseguente compilazione e trasmissione guidata (grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale) del proprio modello annuale. Qualcosa di molto simile è già in uso in altri sistemi fiscali del continente (Germania in primis). Ulteriore considerazione riguarda la possibilità di poter rendere semplice e auto compilabile per il contribuente ita-

liano medio, il proprio modello Redditi. Seppure si parta dai redditi più semplici (lavoro dipendente e pensione), l'applicazione che dovrà essere messa a disposizione sul sito delle entrate, dovrà aiutare non poco i contribuenti nelle delicate scelte di accettazione o conferma di voci e importi pre-inseriti dal fisco. Esempio: la vera e propria giungla di detrazioni e deduzioni Irpef nella quale non è semplice districarsi nemmeno per coloro che si occupano, professionalmente, della materia fiscale. Da non sottovalutare inoltre l'iniziale esclusione degli intermediari abilitati dalla possibilità di accedere ai dati dei loro clienti. Tale previsione si inserisce, senza dubbio, nell'ottica di una disintermediazione tra fisco e contribuenti già in atto da diversi anni.

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italioggi.it/documenti-italioggi

© Riproduzione riservata

Eliminazione Cu, accertamenti in tilt

L'eliminazione delle certificazioni uniche per i lavoratori autonomi forfettari manda in tilt accertamenti ed il progetto "precompilata" per i contribuenti a forfait. Senza le certificazioni uniche infatti l'amministrazione finanziaria non ha più a disposizione l'ammontare dei compensi annui percepiti dai forfettari, dato che non si può ricavare attraverso la fatturazione elettronica, strumento applicato per obbligo dallo scorso 1 gennaio a tutti i contribuenti con il regime agevolato, e da cui l'agenzia delle entrate può ottenere il "volume d'affari" ma non il dato necessario per determinare il reddito imponibile. Va specificato che i compensi percepiti e quindi il reddito imponibile sono dati indispensabili sia per emettere le lettere di compliance per segnalare eventuali compensi non dichiarati dai forfettari, sia per sviluppare il progetto di fornire una dichiarazione precompilata anche a queste platee di contribuenti così come è intenzione del legislatore e dell'agenzia delle entrate. Queste sono alcune delle considerazioni che emergono dalla lettura dell'articolo 3 del dlgs 1/2024 sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

E' opportuno preliminarmente evidenziare che il citato articolo 3 ha modificato l'articolo 4 del dpr 322/1998, che disciplina gli obblighi di certificazione da parte dei sostituti di imposta, inserendo il comma 6-septies secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti vincolati ad operare ritenute alla fonte e che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario (ex art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014) sono esonerati dall'impegno di predisposizione, consegna al fornitore e trasmissione all'agenzia delle entrate, della certificazione unica per i compensi ad essi corrisposti.

Come indicato nella relazione illustrativa allegata al decreto legislativo, l'esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Dalla fatturazione elettronica però non è possibile (sempre) ricavare le informazioni reddituali dei contribuenti poiché nella pratica sono molteplici i casi di non allineamento all'interno della stessa annualità tra emissione del documento fiscale, la fatture, da parte dei forfettari ed il pagamento della stesse da parte dei contribuenti.

Caso classico sono le fatture emesse a fine anno e pagate nell'annualità successiva (e tassate per cassa in quest'ultima annualità e non in quella di emissione) ma sono comuni i casi di emissione dei documenti fiscali (ora elettronici per i forfettari) pagati in una annualità successiva oppure pagati parzialmente nell'annualità di emissione e parzialmente in uno o più annualità successive.

Dunque, essendo il momento del pagamento quello che rileva ai fini dell'identificazione del reddito da tassare, senza le certificazioni uniche l'agenzia delle entrate non è più in grado di emettere compliance reddituali che siano effettivamente precise. Stessa sorte toccherà anche al progetto precompilata poiché l'agenzia delle entrate sarà in grado di inserire in una ipotetica dichiarazione automatizzata per i forfettari il dato del loro fatturato attuale e non quello corretto dei compensi effettivamente percepiti e comunicati da ogni sostituto d'imposta.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

LA LEGGE DI BILANCIO 2024



CON IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 E L'INDICE DEI CONTENUTI COMMA PER COMMA

IN EDICOLA CON  A € 9,90*

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE

